

REGOLAMENTO

del servizio di noleggio di autovettura con conducente

INDICE	pagina
Capo I - Il servizio di noleggio con vettura	3
Art. 1 Disciplina del servizio	3
Art. 2 - Definizione del servizio	3
Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio di figure giuridiche di gestione	4
Art. 4 - Condizioni d'esercizio	4
Art. 5 - Numero delle autorizzazioni	5
Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	5
Art. 7 - Operatività del servizio	5
Art. 8 - Graduatoria	6
Capo II - La professione del noleggiatore	7
Art. 9 - Requisiti per l'esercizio	7
Art. 10 - Accesso alla professione di noleggiatore	7
Capo III - L'autorizzazione all'esercizio	8
Art. 11 - Bando di concorso	8
Art. 12 - Contenuti del bando	8
Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione	8
Art. 14 - Assegnazione al rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 15 - Validità dell'autorizzazione	10
Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione	10
Capo IV - L'esercizio del servizio	11
Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio acquisizione della corsa	11
Art.18 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio	11
Art 19 - Comportamento degli utenti	12
Art.20 - Riconoscibilità delle autovetture	12
Art. 21 - Collaborazione alla guida	12
Art. 22 - Sostituzione dei veicoli	12
Art. 23 - Trasporto diversamente abili	13
Art. 24 - Tariffe	13
Capo V - Vigilanza Sul Servizio	14
Art. 25 - Addetti alla vigilanza	15
Art.26 - Idoneità dei mezzi al servizio	15
Art. 27 – Sanzioni Amministrative Accessorie	14
Art.28 - Rinuncia all'autorizzazione	14
Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione	15
Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione	15
Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione	15

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VETTURA

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
- 2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992, n. 21 come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e ss. mm.ii.
- 3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - b) dal D.L.vo del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
 - c) dal D.P.R. Del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento esecutivo del Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572;
 - f) dall'art. 8 Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - g) dai Regolamenti CEE 684/92 n. 1839/92 e n. 2454/92;
 - h) dal Decreto del 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti;
 - i) dal D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395;
 - i) dalla L.R. 13/2002;
 - k) dalla L.R. 19/2005;
 - l) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - m) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di noleggio con conducente con vettura si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 2. Il noleggio con conducente svolto per mezzo di vettura cosituisce un autoservizio non di linea, che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di liena ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta su richiesta specifica dei trasportati al titolare del servizio.
- 3. Il servizio, di noleggio con conducente non sostituisce il servizio di piazza (taxi).
- 4. Eventuali tematiche non previste nel presente regolamento sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini.
- 5. Possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente e per trasporto di persone le autovetture immatricolate per il trasporto di non più di 9 persone compreso il conducente, nonchè motocarrozzette per il trasporto di non più di 4 persone compreso il conducente. Tutti i mezzi devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

- 1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
- 3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 4. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15 Gennaio 1992 n.21, art.7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b), comma 2, art.1, della L. n. n. 21/92.
- 5. Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.
- 6. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3 della legge 15 Gennaio 1992, n.21.

ART. 4 CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- 1. In capo ad uno stesso soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino ad una un massimo del 10% del numero complessivo di autorizzazioni rilasciate da questa Amministrazione Comunale.
- 2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
- 3. E' obbligatoria la disponibilità di una rimessa privata nel territorio comunale, dotata di passo carrabile autorizzato, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza: il conducente è tenuto al pagamento annuale della tassa per il passo carrabile presso l'ufficio Tributi.
- 4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4, della legge 15 Gennaio 1992, n.21.
- 5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
- 6. Le nuove richieste di autorizzazione nonchè le relative sostitizioni degli automezzi dovranno rispettare la direttive CE in materia ambientale ed in particolare requisito minimo Euro 5.
- 7. Nelle vidimazioni annuali il Comando di PM dovrà procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura e alla verifica anche dello aspetto interno della autovettura, nonchè all'accertamento della revisione del veicolo.
- 8. I veicoli sono a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale e l'inizio del servizio sarà effettuato con partenza dal territorio del Comune di Agrigento per qualunque destinazione.

- 9. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap in attuazione dell'art. 14 della Legge Quadro 15/01/1992 n. 21.
- 10.Nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di vetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi.

ART. 5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. A) della L. 15 /01/1992 n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi con autovettura fino a 9 posti viene determinato in n. 15, il numero complessivo di autorizzazion per il servizio di noleggio con motocarrozzette in n. 5.
- 2. Il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione apporta eventuali variazioni al numero delle licenze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.

ART. 6 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

- 1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
- 2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, dal funzionario responsabile del servizio.

ART. 7 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

- 1. I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della CE, senza discriminazione di nazionalità o di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'accesso alla professione.
- 2. Per i servizi di trasporto nell'ambito della CE occorre che vengano compilati e predisposti i documenti di rito previsti (foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano.
- 3. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune di Agrigento, previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite regionale. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo in caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

ART. 8 GRADUATORIA

- 1. Un'apposita Commissione costituita dal Dirigente del Settore Attività Produttive od altro Dirigente dallo stesso delegato, in qualità di Presidente e dai componenti Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato e Coordinatore dell'Ufficio Viabilità o suo delegato, nonché da un Istruttore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, valuterà la regolarità formale delle domande presentate e, fra le domande ammissibili, procederà all'assegnazione dei relativi punteggi e a stilare apposita graduatoria che sarà approvata dal Dirigente responsabile del SUAP.
- 2. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.
- 3. Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto e seguendo il criterio di cui alla lett. b).
- 4. Presupposto per l'assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi di cui alla lett. c) è di aver partecipato al concorso per un numero di concessioni superiore ad uno.
- 5. Nei casi di cui alle lett. c) e d), le assegnazioni non tengono conto dei concorrenti che hanno ricevuto il totale delle autorizzazioni per cui hanno concorso.
- 6. La graduatoria resta in vigore per un anno dalla data di approvazione.
- 7. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, la copertura dei posti, relativi ad autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche, resisi vacanti avviene attraverso lo scorrimento della presente graduatoria, seguendo i criteri stabiliti nelle lett. a), b), c) d), e).

CAPO II LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

ART. 9 REQUISITI PER L'ESERCIZIO

- 1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale: che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il requisito della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
 - b) idoneità finanziaria: per questo requisito è sufficiente che il noleggiatore specifichi la disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio;
 - c) idoneità professionale: è acquisita la norma della L.R. n. 29/96 e consiste nell'iscrizione nel ruolo tenuto presso la C.C.I.A.A.

ART. 10 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- 1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla camera di Commercio.
- 2. Il certificato di iscrizione al ruolo, od il titolo previsto dal precedente paragrafo 1, deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 11 BANDO DI CONCORSO

- 1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
- 2. Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale on line.

ART. 12 CONTENUTI DEL BANDO

- 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

1.

- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

ART. 13 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

I tit	oli valutabili sono: di studio, professionali, di servizio e vari.	
1)	Alla licenza media inferiore vengono aggiunti i sotto indicati punteg	gi:
-	Giudizio di sufficiente	punti 2
-	Giudizio di discreto	punti 4
-	Giudizio di buono	punti 6
-	Giudizio di distinto	punti 8
-	Giudizio di ottimo	punti 10
2)	Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di	punti 20, è il seguente:
-	Diploma di scuola media di secondo grado	punti 7
-	Per altri diplomi oltre il primo saranno attribuiti	punti 2
	fino ad un massimo di	punti 4
	Diploma di laurea in lingue straniere	punti 5
-	Per altri diplomi di laurea saranno attribuiti	punti 2
	fino ad un massimo di	punti 4
-	Attestato di frequenza, con esami finali, di corso di lingua straniera	
	con livello minimo A2 o certificazione conoscenza lingua straniera	
	livello minimo A2	punti 5
-	Per altro attestato di frequenza, con esami finali, di corso di lingua	
	straniera con livello minimo A2 o certificazione conoscenza lingua	
	straniera livello minimo A2 saranno attribuiti	punti 1

-	Per ciascun attestato di lingue diverse tra loro per un massimo di Il punteggio massimo per attestati di frequenza, con esami finali, di corso di lingua straniera di cui al presente punto n. 3 non potrà superare il massimo di	punti 5 punti 10
3)	Il punteggio attribuito al titolo professionale certificato col possesso del patentino di guida turistica è di	punti 6
4) - -	Il punteggio attribuito al servizio giornaliero prestato, fino ad un massimo complessivo di punti 16, è il seguente: Nella qualità di precedente titolare di licenza taxi o n.c.c. o sostituto alla guida	punti 0,030 punti 0,005
5)	Il numero delle giornate di servizio viene stabilito computando tutti i giorni compresi nei periodi per i quali il candidato risulta essere stato autorizzato alla guida. Il servizio prestato è oggetto di valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno dodici mesi.	
6)) Il servizio svolto come sostituto alla guida deve essere dimostrato mediante allegazione alla domanda di partecipazione al bando di contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L. 230/62, ovvero del D. Lgs. 368/01 ovvero del D. Lgs. 81/2015, regolarmente attivato presso l'INPS e l'INAIL.	
7)) Il servizio svolto come collaboratore familiare, ai sensi dell'art. 21, comma 6 ter, del D.L. 269/03 dovrà essere dimostrato mediante iscrizione alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL. Il servizio sarà computato per non oltre 90 giorni per anno ai sensi del citato art. 21, comma 6 ter, del D.L. 269/03.	
8) - -	Stato di disoccupazione alla data di pubblicazione del bando massimo Iscritto nelle liste di mobilità: punti 0,75 per ogni semestre; Disoccupato: punti 0,50 per ogni semestre.	punti 10
9)	Iscrizione alle liste speciali di collocamento (l. 68/99)	punti 2
- (- (Impatto ambientale del veicolo, da valutarsi in base alla classe di inqui normativa europea sulle emissioni inquinanti, ricavabile dalla carta attribuibile secondo i criteri sotto riportati Classe Euro 5 Classe Euro 5 ibrido Classe Euro 6 Classe Euro 6 ibrido	di circolazione, massimo punti 20 punti 10 punti 15 punti 20
11)	Residenza ad Agrigento	punti 2
- -	Carico familiare massimo punteggio attribuibile come sotto stabilito coniuge a carico figli minori a carico disabili facenti parte del nucleo familiare del concorrente Attestato di Corso Primo Soccorso BLS (Basic Life Support)	punti 0,5 punti 0,5 punti 0,5

- 2. In caso di parità è preferito il concorrente di età minore. I requisiti per l'ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
- 3. I titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di scadenza del bando.

ART. 14 ASSEGNAZIONE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del SUAP approva la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del titolo.
- 2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

ART. 15 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta a vidimazione annuale presso il SUAP. La vidimazione è condizionata, in capo al titolare, alla sussistenza di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. (Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).
- 2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 16 TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) avere compiuto sessantacinque anni;
 - b) essere diventato permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per causa di morte, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9. Durante il periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
- 3. Il Funzionario Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di concessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
- 4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
- 5. La licenza può essere trasferita solo a collaboratori familiari o sostituti alla guida indicati nell'elenco specificato nell'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 17 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE DELLA CORSA

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
- 2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
- 3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale. Per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

ART.18 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

- 1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo,
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari,
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri,
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestane il prezzo del trasporto,
 - i) tenere a bordo del mezzo, copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.6:
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, (Legge n. 104 del 05/02/1992).

ART 19 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

- 1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) prendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART.20 RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture e gli altri veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART. 21 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

- 1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 10, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
- 2. L'Ufficio, verificati i requisiti previsti dall'art. 10, rilascia, con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione in forma di appendice nell'atto autorizzativo del titolare.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

- 1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dalla legge non inferiore, per classe di inquinamento al veicolo sostituito e necessarie per lo svolgimento dell'attività, mediante nulla osta.
- 2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
- 3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

ART. 23 TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per il trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 24 TARIFFE

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali regionali relative a una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del noleggio.
- 2. Dette tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.
- 3. I conducenti possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
- 4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 25 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della 1.24/11/1981 n. 689.

ART.26 IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO

- 1. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi.
- 2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
- 3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
- 4. In sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

ART.28 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 29 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle normi fiscali connesse all'esercizio delle attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 19;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 22;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 25, comma 2;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
- 2. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale alla motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 30 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quanto in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3,9 e 10;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 13, comma 3;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 15;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 28;
 - e) per un mese anche non consecutivo, di giustificata sospensione del servizio;
 - f) per motivi di pubblico interesse;
 - g) qualora da parte dell'ente venga accertato il venire meno del requisito di idoneità morale;
 - h) la revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione die provvedimenti di competenza.

ART. 31 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16.
- 2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'asssegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza od revoca dell'autorizzazione.



Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nn. 147 del 27/07/2017 e 148 del 28/07/2017REGOLAMENTO del servizio di noleggio di autovettura con conducente (7/2017)